CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 26 NOVEMBRE 2025

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. **Sergio Paparo**	Presidente	X				
Avv. **Cosimo Papini**	Consigliere Segretario					*
Avv. **Salvatore Medaglia**	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. **Gaetano Viciconte**	Vice Presidente	X				
Avv. **Giuseppina Abbate**	Consigliere					*
Avv. **Francesca Barbolini**	Consigliere	X				
Avv. **Tommaso Bendinelli**	Consigliere	X				
Avv. **Gabriele Bonafede**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Capacci**	Consigliere					X
Avv. **Silvia Cocchi**	Consigliere	X				
Avv. **Jacopo De Fabritiis**	Consigliere		17,46			
Avv. **Francesco Facchini**	Consigliere	X				
Avv. **Edoardo Magnini**	Consigliere	X				
Avv. **Carlotta Mainiero**	Consigliere					X
Avv. **Paola Pasquinuzzi**	Consigliere	X				
Avv. **Marco Passagnoli**	Consigliere					X
Avv. **Chiara Pescatori**	Consigliere	X				
Avv. **Andrea Pesci**	Consigliere	X				
Avv. **Carlo Poli**	Consigliere	X		17,13		
Avv. **Laura Ristori**	Consigliere	X		16,40		
Avv. **Enrico Zurli**	Consigliere	X				

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 14870/2025), si apre alle ore 15,43.

*Il Consigliere Segretario Papini è assente per rappresentanza istituzionale presso l'Ordine degli Avvocati di Parigi.

Assume le funzioni di Consigliere Segretario f.f. il Consigliere Magnini.

*La Consigliera Abbate è assente per partecipare, delegata dal Consiglio, in veste di relatore in un convegno.

Il verbale dell'adunanza del 19.11.2025 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 24.11.2025) viene approvato alle ore 15,43 esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

Sono state adottate n. 16 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet, ad esclusione della delibera n. 1 perché contenente dati personali e/o sensibil.

L'adunanza termina alle ore 17,20.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 2

SIEMENS SPA – OFFERTA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDI E GESTIONE SPEGNIMENTO ARCHIVIO PIANO 0 – ANNO 2026

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che come indicato dal Responsabile per la Sicurezza dell'Ordine, Ing. Andrea Ugolini, è necessario provvedere alla periodica manutenzione della centrale di rilevazione e gestione spegnimento presente al Piano 0 dei locali dell'Ordine;

- richiamata la delibera nr. 4 del 18.11.2021, la delibera nr. 5 del 17.11.2022, la delibera nr. 7 del 7.12.2023, la delibera nr. 5 del 26.04.2023, la delibera nr. 5 del 22.11.2023 e nr. 1 del 23.10.2024 con la quale è stato affidato l'incarico relativo alla manutenzione periodica della centrale di rilevazione e gestione spegnimento incendi presente al Piano 0 dei locali per l'anno 2025;

- preso atto che è stato richiesto ed è pervenuto (prot. nr. 13055) dalla Società Siemens SPA, il preventivo per la manutenzione della suddetta centrale di rilevazione e spegnimento, per l'anno 2026, per un importo pari ad €. 2.864,00 (duemilaottocentosessantaquattro/00) oltre IVA;

- ritenuto necessario provvedere all'autorizzazione dello svolgimento della manutenzione ordinaria per la centrale di rilevazione incendio e gestione spegnimento dell'Archivio dell'Ordine;
- tenuto conto della delibera nr. 1 del 29.10.2025 (relativa alla contrattualistica);

DELIBERA

di stipulare il contratto con la Società Siemens SPA per la manutenzione ordinaria per la centrale di rivelazione incendio e gestione spegnimento Archivio dell'Ordine per l'anno 2026, per €. 3.494,12 (tremilaquattrocentonovantaquattro/12) IVA inclusa, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto e il Consigliere Tesoriere ad eseguire i relativi pagamenti.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,45.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 3

PROFESSIONAL SECURITY SRL – OFFERTA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO ANTINCENDIO DI SPEGNIMENTO A GAS INERTE – PER SISTEMA DI SOVRAPPRESSIONE – PER SISTEMA DI RILEVAZIONE DEL TENORE DELL'OSSIGENO NEI LOCALI DELLE BOMBOLE DI GAS INERTE PRESSO L'ARCHIVIO DEL PIANO 0 – ANNO 2026

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamate le delibere nr. 6 del 17.11.2021, nr. 4 del 25.05.2023, nr. 7 del 23.07.2023 e 4 del 20.12.2023 relative all'autorizzazione dei contratti con la Professional Security riguardanti la manutenzione dei sistemi di sovrappressione con rilevatore di fumo per i locali dell'Ordine posti al piano 0 nella zona adiacente all'archivio ed al locale contenente le bombole IG100, del sistema di rilevatore del tenore di ossigeno residuo all'interno del locale deposito delle predette bombole IG100 di gas inerte, ed alla manutenzione ordinaria dell'impianto antincendio a gas inerte;

- richiamata la delibera nr. 1 del 30.10.2024 con cui sono stati rinnovati, con un'unica proposta contrattuale, i contratti relativi alla manutenzione annuale dei predetti impianti antincendio per l'anno 2025;

- preso atto che è pervenuta da parte della Professional Security (prot. 12832), la proposta di rinnovo dei sopra citati contratti, per un importo di €. 2.149,00 (duemilacentoquarantanove/00) oltre IVA relativamente all'anno 2026;

- ritenuto necessario provvedere a rinnovare il contratto con la Società Professional Security anche alla luce della particolarità degli impianti;

- richiamata la delibera nr 1 del 29.10.2025;

DELIBERA

di autorizzare l'accettazione del rinnovo delle condizioni contrattuali pervenute da parte della Società Professional Security Srl (prot. nr.12832) relativamente alla manutenzione ordinaria per l'impianto di spegnimento a gas inerte presente nell'Archivio dell'Ordine, alla manutenzione del sistema di sovrappressione con rilevatore di fumo per i locali dell'Ordine posti al piano 0 nella zona adiacente all'archivio ed al locale contenente le bombole IG100 ed alla manutenzione dell'impianto di rilevazione del tenore di ossigeno del locale bombole, relativamente all'anno 2026 per un importo complessivo di €. 2.621,78 (duemilaseicentoventuno,78) IVA inclusa, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto ed il Consigliere Tesoriere ad eseguire i relativi pagamenti.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,45.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 4

VO.GA OFFERTA VERIFICHE ANTINCENDIO SEMESTRALI A NORMA UNI-9994-1 4.5 SUGLI ESTINTORI DI 6 KG E 5 KG A CO2 E SUGLI ESTINTORI A CARRELLO – CONTROLLO MANICHETTA A NORMA UNI EN 671-3 – CONTROLLO PORTA REI DM 10.03.98 D.LGS 81/08 – ANNO 2026

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera nr. 4 del 30.10.2013 con la quale, su indicazione dell'Ing. Ugolini Responsabile della Sicurezza dei locali dell'Ordine, è stato sottoscritto il contratto con la Società Vo.Ga Srl per la fornitura degli estintori per i locali dell'Ordine e la relativa manutenzione periodica semestrale;
- richiamata la delibera nr. 2 del 30.10.2025 relativa al contratto di manutenzione per l'anno 2025;
- preso atto del preventivo pervenuto da parte della Vo.Ga (prot. nr. 12328) relativo ai costi per lo svolgimento della manutenzione per l'anno 2026 sui dispositivi antincendio, sulle manichette, sulle porte REI, sulle lampade di emergenza, controllo a norma UNI-9994-1 4.5 sugli estintori di 6 kg, controllo a norma UNI-9994-1 4.5 sugli estintori di 5 kg a CO2 e sugli estintori a carrello da svolgersi semestralmente, per un costo complessivo di €. 1.776,32 (millesettecentosettantasei/32) oltre IVA;
- richiamata la delibera nr. 1 del 29.10.2025 relativa all'attività contrattuale dell'Ordine;

DELIBERA

di autorizzare l'accettazione dell'offerta, pervenuta da parte della Vo.Ga. Srl per un importo complessivo di €. 2.167,11 (duemilacentosessantasette/11) inclusa IVA e relativa alla manutenzione semestrale ordinaria sui dispositivi antincendio, sulle porte REI, le maniche nonché per il controllo semestrale degli estintori a norma UNI-9994-1 4.5, sugli estintori di 6 kg e estintori di 5 kg a CO2 e sugli estintori a carrello per l'anno 2026, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto ed il Consigliere Tesoriere a provvedere ai relativi pagamenti.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,45.

Il Consigliere Segretario f.f. **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 5

SERVIZI DI TELEFONIA - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera n. 4 del 4 luglio 2012, con la quale il Consiglio autorizzava il Presidente a sottoscrivere il contratto per la fornitura dei servizi di telefonia e linea ADSL nella sede dell'Ordine nel Nuovo Palazzo di Giustizia con il fornitore Telecom Italia Spa;
- preso atto che sarà necessario effettuare entro il giorno 11.12.2025 il pagamento della fattura Telecom Italia ovvero TIM, relative al periodo settembre - ottobre 2025:
  * n. 8L00672101 di Euro 112,39 (centododici/39) IVA inclusa relativa alla nuova linea telefonica per CED;
- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo 2025 che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010307 – Spese telefoniche - per il quale era stata appostata la somma di €. 11.000,00 (undicimila/00), oltre ad una variazione in diminuzione pari a €. 1.000,00 (mille/00) e che ad oggi l'importo nel capitolo è pari ad €. 2.109,77 (duemilacentonove/77) già detratta la spesa oggetto della presente delibera;
- richiamata la delibera nr. 1 del 29.10.2025;

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un importo di Euro 112,39 (centododici/39) IVA inclusa relativa alla fattura TIM n. 8L00672101.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,46.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 6

PARERE RICHIESTO DALL'AVV. L. B.
Sulla sussistenza di incompatibilità con il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati per l'avvocato che assuma la carica di amministratore e legale rappresentante di una società che svolge attività di locazione di immobili propri e in leasing

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 27 ottobre 2025 (prot. n. 13353/25) l'Avv. L. B. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,58.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

Firenze 26 novembre 2025

Richiesta parere

1. Quesito. È pervenuta al consiglio dell'ordine la seguente richiesta di parere: *"È possibile per un avvocato iscritto all'albo, che esercita la professione, rivestire la carica di amministratore e l.r.p.t. di una società di capitali (srl) immobiliare, della quale detiene la maggioranza delle quote sociali e che ha quale attività prevalente (pur essendo l'oggetto sociale più ampio) la gestione di soli bene propri?*

A tal fine allego l'art. 18 della legge professionale con evidenziato in giallo l'eccezione (qualora possa considerarsi la corrispondenza tra i beni della società e l'intera proprietà delle quote della medesima che di fatto attribuiscono la proprietà dei beni immobili alla persona che detiene le quote per intero) e la pagina della visura camerale che attesta l'attività prevalente dell'impresa."

* * *

Stabilisce l'art 6 del c.d.f. che:

"1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.

2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense".

Stabilisce l'art. 18 della L. 31.12.12 n. 247 che:

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

(...)

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato ***esclusivamente*** *all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;*

...".

L'art. 18 c.d.f. richiede quindi che l'attività di amministrazione svolta dall'avvocato sia compatibile con il mantenimento dell'iscrizione all'albo soltanto quando essa è limitata, in via **esclusiva** all'amministrazione di beni personali o familiari.

Con proprio parere del 20 dicembre 2022, n. 51 il Consiglio nazionale forense, ha ritenuto che *"la ratio dell'incompatibilità (che è quella di evitare i condizionamenti all'esercizio indipendente della professione...) verrebbe infatti elusa dalla potenziale idoneità della carica sociale a compromettere l'indipendenza dell'avvocato, assoggettandola alle dinamiche della concorrenza (...)*

Di conseguenza, alla luce della normativa in vigore l'assunzione di una carica gestoria in una società ***è compatibile con la professione forense solo laddove, ai sensi del citato art. 18, comma 1, lett. c), l'attività della società amministrata dall'avvocato sia limitata alla sola 'amministrazione di beni, personali o familiari'****. Ne deriva che tale attività non ricorre ove il patrimonio immobiliare della società gestita dall'avvocato non sia di proprietà di quest'ultimo o dei suoi familiari ovvero ancora* ***nel caso in cui amministri anche patrimonio immobiliare altrui****, dato che, in tal caso,* ***consta un'attività lucrativa di gestione di beni anche di terzi****. (...)*

A tal fine, pertanto, è necessario che l'oggetto sociale sia limitato a tale attività e che, anche concretamente, i beni amministrati siano di proprietà dell'avvocato ovvero dei suoi familiari; tale attività, invece, non ricorre ove il patrimonio immobiliare della società gestita dall'avvocato non sia di proprietà di quest'ultimo o dei suoi familiari ovvero ancora nel caso in cui amministri anche patrimonio immobiliare altrui".

Dallo stralcio di visura camerale allegata alla richiesta di parere si evince che l'attività esercitata in via prevalente dall'impresa consiste nella *"locazione immobiliare di beni propri o in leasing"*. Se l'oggetto prevalente dell'attività della società comprende effettivamente e in parte rilevante anche la locazione di beni in leasing deve ritenersi che l'assunzione della carica di amministratore e rappresentante legale della società sia incompatibile con il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Cordiali saluti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 novembre 2025

DELIBERA n. 7

PARERE RICHIESTO DALL' AVV. L. S.
In merito all'obbligo dell'avvocato di osservare il segreto professionale nei confronti di un cliente e a favore di una parte con cui abbia avuto un colloquio riservato che comunque non sia sfociato nel conferimento di un mandato professionale

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 14 ottobre 2025 (prot. n. 12711/25) l'Avv. L. S. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,01.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

Firenze 26 novembre 2025

Richiesta parere

Quesito. È stato richiesto al consiglio dell'ordine un parere sul seguente quesito: *"accadeva che due condomini mi rilasciassero mandato per presentare domanda di mediazione avanti all'Organismo di Conciliazione di Firenze contro il Condominio e/o contro l'Amministratore di Condominio in proprio, sia per impugnare un verbale di assemblea sia per chiedere la revoca dell'Amministratore.*

Gli stessi condomini mi facevano altresì presente che probabilmente altro condomino (oltre a loro) mi avrebbe forse contattato, su loro suggerimento, per unirsi nella domanda avanti all'Organismo di conciliazione per la revoca dell'amministratore.

In data 13.10.25 invero quest'ultimo si presentava presso il mio studio rappresentandomi la volontà di chiedere la revoca dell'amministratore ma che avrebbe preferito farlo con domanda separata rispetto a quella avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare vista 'la complessità della questione' e che mi avrebbe ricontattato una volta reperito e riunito tutto il materiale necessario per dimostrare le varie inadempienze e responsabilità dell'amministratore fondanti la richiesta di revoca.

Il condomino mi lasciava intanto una parziale memoria da lui scritta in ordine alle condotte dell'amministratore e altra documentazione a supporto.

Una volta accomiatatosi, esaminai il giorno stesso al meglio la documentazione rilasciatami per inserirla nel fascicolo di studio. Fui allora che mi accorsi che quel condomino (ma di ciò non sapevo nulla) risultava aver sporto querela, oltre che nei confronti dell'Amministratore di Condominio anche contro una delle due condomine di cui sopra, da cui avevo già ricevuto mandato.

Accortomi di ciò ho prontamente subito scritto una mail al condomino riferendo ovviamente che non avrei potuto in ogni caso seguirlo nella, ancora eventuale, causa di revoca dell'Amministratore di cui si era discusso in sede di incontro e che si sarebbe dovuto rivolgere ad altro legale.

Questi i fatti.

Il parere che con il presente atto sono a richiedere a Codesto III.mo Consiglio è il seguente: ho io il diritto se non addirittura l'obbligo di riferire alla condomina già mia cliente della esistenza a suo carico di denuncia querela sporta dall' altro condomino (da cui non ho avuto alcun mandato) pur avendo saputo io di quei fatti nel rapporto fiduciario col condomino poi da me invitato a recarsi da altro legale? Oppure devo astenermi dal riferire alla mia cliente querelata essendo tenuto al segreto d'ufficio anche verso il condomino querelante? E ciò in ragione del semmai prevalente rapporto fiduciario che con il medesimo si è instaurato in quei pochissimi minuti di colloquio intrattenuto e senza accettazione ad oggi di alcun mandato e/o procura? Gradirei sapere quale debba essere il mio comportamento in un caso così particolare come quello in esame".

Art. 13 – *Dovere di segretezza e riservatezza*

L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

Art. 28 – Riserbo e segreto professionale

1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.

(...)

4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell'attività di difesa; b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità; c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

5. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza".

In una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha stabilito che: "Il divieto sancito dall'art. 28 cdf non è circoscritto alle informazioni che l'avvocato conosce direttamente dal cliente e dalla parte assistita, bensì investe anche le informazioni, concernenti cliente e parte assistita, delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato, quindi pure quelle che l'avvocato apprenda dagli atti di difesa della propria controparte" (così Cass. SS.UU, 23 aprile 2021, n. n. 10852).

Il Consiglio Nazionale Forense ("CNF") si è trovato in più occasione a doversi pronunciare sull'interpretazione delle norme in materia di segreto professionale stabilendo in particolare, per quel che rileva nel caso in esame che: *"il segreto professionale è uno dei principi e dei doveri fondamentali cui deve ispirarsi l'attività dell'avvocato e sul quale il cliente deve essere certo di poter contare, al pari, od ancor prima, della probità, dignità, decoro ed indipendenza; il legislatore ne ha preso atto persino nell'ambito del processo penale, notoriamente finalizzato alla tutela pubblica; (...)".*

E ancora: *"il professionista è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali*

sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. Elementi del relativo illecito disciplinare sono quindi, da un lato, l'esistenza di un mandato professionale tra cliente e professionista e, dall'altro, che le notizie siano state riferite dal proprio assistito in funzione del mandato ricevuto". (C.N.F. sentenza n. 60 del 16 luglio 2019).

Non si sono rinvenuti precedenti giurisprudenziali sulla questione oggetto del quesito e relativa alla necessità per l'avvocato di prendere una decisione bilanciando l'obbligo di riservatezza del contenuto di un colloquio comunque coperto da un rapporto fiduciario che implica riservatezza e il dovere di lealtà nei confronti di un cliente che abbia conferito mandato difensivo al professionista.

Si deve quindi ritenere che l'art. 28 c.d.f. tuteli in ogni caso l'affidamento che la persona che si reca dall'avvocato fa nel vincolo di riservatezza che lega il professionista a chiunque gli esponga questioni di carattere personale e riservato.

In questo caso la notizia appresa non si configura quale elemento strumentale all'adempimento del mandato ricevuto e alla difesa del cliente, né rientra in una delle eccezioni previste dal quarto comma dell'art. 28 alla tutela della riservatezza. Ciò porta a concludere nel senso della esistenza di un obbligo di osservanza del segreto professionale anche a favore del condomino che infine non ha potuto conferire mandato all'avvocato.

* * *

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Cordiali saluti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 8

PARERE RICHIESTO DALL' AVV. O. B.
Sulla possibilità per l'avvocato di assumere un mandato professionale per assistere una parte in una controversia familiare qualora il figlio minore del cliente sia compagno di giochi del proprio figlio

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 17 novembre 2025 (prot. n. 14554/25) l'Avv. O. B. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,04.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

Firenze 26 novembre 2025

Richiesta parere

1. **Quesito.** È pervenuta al Consiglio dell'ordine degli avvocari la seguente richiesta di parere: *"la presente per chiedere il seguente parere, ovvero se sia possibile accettare un incarico professionale in materia di famiglia (separazioni/divorzi/mantenimento dei figli, ovvero qualora ricorra un conflitto tra coniugi/genitori in ordine alla comune prole), da parte di un avvocato nel caso in cui i figli di quest'ultimo e del cliente (genitore) siano compagni di scuola e intrattengano rapporti di amicizia anche al di fuori dell'ambito scolastico, con conseguente inevitabile incontro dei medesimi bambini con i genitori di ognuno a feste, eventi, merende e quindi anche con l'avvocato (seppur in veste genitoriale), o se invece si possa rappresentare qualche divieto (ad es. ex art. 56 codice deontologico)".*

* * *

Stabilisce l'art. 56 c.d.f. :

"Salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore, l'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.

1-bis. L'avvocato procede all'ascolto del minore secondo modalità che assicurino il preminente interesse dello stesso.

2. L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.

3. L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.

4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Pur trattandosi di una situazione di non facile gestione, la norma deontologica citata non impedisce all'avvocato di assumere il mandato per assistere un genitore in una controversia di natura familiare qualora il minore figlio del cliente sia compagno di giochi del proprio figlio.

Ciò che la norma non consente all'avvocato è di procedere all'eventuale ascolto del minore senza il consenso degli esercenti la potestà genitoriale o secondo modalità che non tutelino adeguatamente l'interesse di quest'ultimo, nonché di avere con il minore colloqui informali sull'oggetto della controversia familiare per la quale è stato conferito il mandato professionale.

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Cordiali saluti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 9

FONDAZIONE FORMAZIONE FORENSE
BILANCIO PREVENTIVO 2026

Il Consiglio,

presa visione della proposta di bilancio preventivo 2026 (prot. 14234), predisposta dal Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense (corredata della relazione illustrativa, della nota integrativa e del parere del Collegio dei Revisori) con la quale viene formulata la richiesta di contributo annuale rivolta al Consiglio dell'Ordine per € 130.000,00=,

DELIBERA

di prenderne atto e dispone sia allegato al bilancio preventivo dell'Ordine ai sensi dell'art. 11, comma 1-c, dello statuto vigente della Fondazione per la Formazione Forense, garantendo l'integrazione del contributo per € 15.000,00=. nel caso sia confermato dal Consiglio dell'Ordine che i corsi di formazione per l'accesso debbano essere gratuiti anche per l'anno 2026.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 16,05.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 10

COMITATO PARI OPPORTUNITA'
BILANCIO PREVENTIVO 2026

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuto dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine la relazione di accompagnamento al Bilancio Preventivo 2026 (prot. 14813).
Il Consiglio prende atto del Bilancio Preventivo 2026 e della relazione illustrativa.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,06.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 11

CELEBRAZIONE DEL MIRACOLO DI S. AMBROGIO

Il Consiglio su relazione del Presidente Paparo,

- vista l'ormai più che ventennale consuetudine di ricordare la celebrazione del Miracolo dell'Incarnazione, avvenuto il 30 dicembre 1230 nella Parrocchia di S. Ambrogio;
- ritenuto di richiedere la disponibilità del Parroco della Parrocchia di S. Ambrogio in relazione alla celebrazione della S.S. Messa il giorno 28 dicembre 2025 ore 10,15 in suffragio dei Colleghi deceduti e in memoria del Miracolo di S. Ambrogio;

DELIBERA

di erogare alla Parrocchia un contributo di € 1.500,00= (millecinquecento/00) autorizzando il Consigliere Tesoriere alla relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,14.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 12

COMMISSIONE PER L'ACCREDITAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE SOSTITUZIONE COMPONENTE

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Facchini,

preso atto della comunicazione del Comitato Esecutivo UNAM – Sezione Firenze (prot. 14706), con la quale si informa il Consiglio della sostituzione dell'Avv. Simone Frediani, quale componente per la partecipazione alla commissione per l'accreditamento delle attività formative dell'Ordine per conto dell'Associazione UNAM, con l''Avv. Francesca Colafigli,

DELIBERA

la sostituzione nella Commissione per l'accreditamento delle attività formative del componente designato dall'Associazione UNAM, Avv. Francesca Colafigli, in sostituzione dell'Avv. Simone Frediani.

Manda la Segreteria per le comunicazioni.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,16.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 NOVEMBRE 2026

DELIBERA n. 13

ESAME PROVVEDIMENTI CDD

Il Consiglio, ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018:

- udita la relazione del Consigliere incaricato dell'esame del provvedimento emesso nel procedimento di cui alla tabella che segue:

anno	R.R.	Relatori	note	ore
2025	69	PESCATORI CHIARA		16,18

- ritenute corrette e condivisibili le motivazioni espresse dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per il provvedimento,

DELIBERA

di non impugnare innanzi al Consiglio Nazionale Forense il suddetto provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti.

La presente delibera è stata chiusa alle ore 16,18.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 14

AVVOCATURA INDIPENDENTE
RICHIESTA PATROCINIO E LOGO

Il Consiglio,
esaminata la richiesta di patrocinio dell'Ordine presentata dall'Associazione Avvocatura Indipendente (prot. 14968), per il convegno "Art. 492 bis cpc - un'opportunità per la tutela dei diritti" che si svolgerà il giorno 18 dicembre 2025 a Firenze nell'Auditorium A. Zoli dell'Ordine;

considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1 giugno 2016;

DELIBERA

di concedere il patrocinio ed il logo dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,21.

Il Consigliere Segretario ff.

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 15

CASSA FORENSE – REFERENTI LOCALI PER PIATTAFORMA DIGITALE UNIFICATA AVVOCATURA (PDUA)

Il Consiglio,

esaminata la richiesta di Cassa Forense, (prot. 13895) di indicare referenti locali dell'avvocatura per la diffusione del progetto PDUA (piattaforma digitale unificata dell'avvocatura);

considerata l'opportunità di implementare l'indicazione dei Consiglieri de Fabritiis e Facchini, già indicati a Cassa Forense la fase di avvio e sperimentazione del progetto PDUA nel marzo 2024

DELIBERA

in risposta alla richiesta di cui al prot. 13895, di confermare a Cassa Forense i Consiglieri Jacopo de Fabritiis e Francesco Facchini e di comunicare i nominativi dei seguenti Consiglieri: Francesca Barbolini, Tommaso Bendinelli, Edoardo Magnini ed Andrea Pesci.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,50.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 NOVEMBRE 2025

DELIBERA n. 16

UNIVERSITA' DI FIRENZE DSG
RICHIESTA DIFFUSIONE EVENTO ED INVITO A PARTECIPARE

Il Consiglio,

esaminata la richiesta di diffusione da parte dell'Ordine dell'evento "*CARE4CARE – we care those who care*" presentata dal DSG dell'Università di Firenze, (prot. 14690), che si terrà a Firenze il 5 dicembre 2025 e del contestuale invito rivolto al Presidente per la partecipazione a detto evento;

considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1° giugno 2016;

DELIBERA

di disporre la diffusione sul sito dell'Ordine della locandina e di delegare il Consigliere Edoardo Magnini a partecipare in rappresentanza del Presidente e del Consiglio.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,53.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente